



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF
GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE

PROCEDIMENTO N. 48S/2016 a carico di Claudio Mudu

Premesso che

A) A seguito dell'invio, in data 31 agosto 2016, di rapporto informativo da parte del Segretario Sportivo del Circolo Golf Is Molas, sig. ra Mara Cogoni, in relazione a quanto avvenuto in occasione della gara disputata presso lo stesso Circolo in data 21 agosto 2016, "*Trofeo Cerasarda*", la Federazione Italiana Golf apriva un procedimento disciplinare nei confronti del minore Claudio Mudu (nato il 18 luglio 2001, Tessera FIG 203319), così come disposto dall'art. 2, comma 3 del Regolamento di Giustizia, consultabile sul sito della Federazione Italiana Golf (www.federgolf.it).

B) In data 1 settembre 2016, l'Ufficio di Segreteria degli Organi di Giustizia presso la Federazione Italiana Golf inoltrava il rapporto informativo di cui sopra al sottoscritto Giudice Sportivo dei Minori (con competenza territoriale per Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna, Sud e Sicilia).

Considerato che

1) Nel citato rapporto informativo, il Segretario Sportivo del Circolo Golf Is Molas riferiva che dopo la premiazione della gara sopra menzionata, lo stesso giocatore Claudio Mudu si presentava in segreteria chiedendo di verificare il

proprio *score* in quanto riteneva di aver conseguito solo 36 punti *stableford* (per 83 colpi lordi) e non 37 come invece era stato proclamato in sede di premiazione – punteggio quest'ultimo che era valso allo stesso Mudu l'attribuzione del primo premio *juniores*.

2) Nello stesso rapporto era dato altresì atto che Claudio Mudu, in sede di verifica dello *score*, riferiva che l'errato punteggio era dovuto alla mancata correzione da parte del marcatore, sig.ra Marlena Marini, del punteggio conseguito dal Mudu alla buca 16. In particolare il rapporto informativo riferiva che il giocatore avrebbe affermato che a chiusura della buca 16 egli aveva inizialmente dichiarato di aver chiuso la buca con 5 colpi ma che già sul *tee* della buca 17 lo stesso si era immediatamente corretto richiedendo al marcatore di modificare lo *score* segnando 6 colpi (alla buca 16) invece dei 5 preventivamente dichiarati. Claudio Mudu avrebbe poi aggiunto che, alla fine della gara, aveva dettato i propri punteggi al marcatore (indicando il punteggio di 6 colpi alla buca 16) e che il marcatore non aveva corretto l'originaria registrazione (di 5 colpi).

3) Lo stesso rapporto informativo, infine, riferiva che all'esito di quanto sopra il Segretario del Circolo contattava il marcatore del sig. Mudu – la sig. ra Marlena Marini – e che questa confermava pienamente la versione del Mudu, dicendosi mortificata per aver omesso di correggere lo *score* come le era stato richiesto dal giocatore. Peraltro, concludeva il rapporto, il maestro Dan Williamson avrebbe dichiarato al Segretario Sportivo che Claudio Mudu, a fine gara, avrebbe rappresentato il proprio giro al maestro, per un totale di 83 colpi lordi (e quindi di soli 36 punti). Claudio Mudu veniva squalificato dalla gara per aver consegnato uno *score* recante un punteggio inferiore a quello effettivamente conseguito.

4) In data 6 settembre 2016 il sottoscritto Giudice Sportivo ha raggiunto telefonicamente la signora Marlena Marini – marcatore del Claudio Mudu nella gara per cui si procede – e questa ha confermato i fatti come riportati nel rapporto informativo, affermando di non aver corretto il punteggio della buca 16 (da 5 a 6 colpi), come le era stato chiesto dal Claudio Mudu, per mero, proprio, errore materiale.

Tutto ciò premesso e considerato

Il sottoscritto Giudice Sportivo ritiene che, tenuto conto delle circostanze complessive, non solo non sia dato ravvisare il dolo a carico del giocatore Claudio Mudu ma, nella fattispecie, non sia dato neanche rilevare un apprezzabile grado di colpa (se non lievissima per non aver il Mudu verificato – dopo aver richiesto la correzione dello *score*, prima in campo e poi in sede di verifica finale, ed aver ricevuto il conforto da parte del marcatore di aver provveduto in tal senso – nuovamente lo *score* prima della consegna dello stesso).

In definitiva, gli elementi probatori sono insufficienti a fondare un'accusa di qualsivoglia illecito sportivo a carico di Claudio Mudu ai sensi del Regolamento di Giustizia.

Per l'effetto il sottoscritto Giudice Sportivo, visto il potere concesso ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del Regolamento di Giustizia (di pronunciarsi "*senza udienza e con immediatezza*") dichiara il non luogo a procedere e dispone la

ARCHIVIAZIONE

del procedimento n. 48S/2016.

Si comunichi ai sensi del Regolamento di Giustizia.

Roma, 8 settembre 2016


Avv. Andrea D'Onghia
Giudice Sportivo dei Minori